

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

GIURISPRUDENZA PENALE | MARZO 2025



A cura degli addetti all'ufficio trasversale
UFFICIO DEL PROCESSO
presso la Corte d'appello di Perugia
in collaborazione con la
Procura generale di Perugia
(PROTOCOLLO DEL 16 MARZO 2022)

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

Il testo integrale delle sentenze dei Tribunali del Distretto e delle sentenze di Corte d'Appello contenute nella presente Newsletter è consultabile, unitamente al complesso delle altre decisioni, nella Banca Dati Nazionale di Merito, nella sezione provvedimenti attualmente riservata agli appartenenti alla rete Giustizia in attesa di estenderne la fruizione anche agli esterni.

Le massime delle sentenze di Corte d'Appello sono invece disponibili sul Notiziario mensile della Corte d'appello e della Procura generale al seguente link:

https://ca-perugia.giustizia.it/it/notiziario_penale.page

e anche sul sito della Procura Generale al seguente link:

https://pg-perugia.giustizia.it/it/giurisprudenza_c_a_perugia.page

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

1

TRIBUNALE DI PERUGIA, SENTENZA 19 DICEMBRE 2024 N. 2662

Non integra il reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR n. 309/90 la contestuale detenzione di una modica quantità di sostanza stupefacente (0,74 grammi lordi di cocaina corrispondenti a 3 dosi medie singole) e di una cospicua quantità di sostanza contenente analgesico che può essere utilizzato per tagliare le sostanze stupefacenti (33 grammi di Acetaminophen), poiché si tratta di elementi indizianti che non escludono la finalità di uso personale dell'accertato trasporto di sostanza stupefacente sequestrata.

2

TRIBUNALE DI PERUGIA, SENTENZA 30 DICEMBRE 2024 N. 709

Va dichiarata sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputata per i delitti di cui agli artt. 7, comma 1, D.L. 4/2019 e 640 e 640-bis c.p., in quanto rispetto alla contestata omessa compilazione del modello Rdc/Pdc la stessa INPS - su richiesta dalla Guardia di Finanza - ha precisato che tale omissione non ha portato alcun vantaggio economico all'imputata poiché l'importo che avrebbe dovuto dichiarare era inferiore al reddito da lavoro dipendente che sarebbe dovuto essere indicato in ISEE 2020 relativamente ai redditi 2018. Inoltre, rispetto alla contestata omessa dichiarazione di redditi di lavoro dipendente, la domanda di accesso al beneficio economico compilata dal CAF non riportava la spunta sulla casella "esonero o assenza di 730" riferito alla dichiarante, con ciò indicando all'INPS la presenza di dichiarazioni dei redditi rilevanti ai fini ISEE. Ne segue che l'INPS avrebbe dovuto accedere ai dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate per calcolare l'ISEE 2020. Tenuto conto, quindi, che l'imputata ha sempre presentato tutte le dichiarazioni fiscali appare non verosimile che la stessa abbia avuto la volontà di trarre in inganno l'INPS per procurarsi un ingiusto profitto.

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

3

TRIBUNALE DI PERUGIA, SENTENZA 26 GENNAIO 2023 N. 80

Colui che riprende con il cellulare i propri rapporti sessuali con la fidanzata minorenni, consenziente alla ripresa, e inoltra via chat i video realizzati ad un terzo soggetto dal quale riceve, a sua volta, video realizzati da quest'ultimo con la medesima minorenni, risponde del delitto di cui all'art. 600 quater c.p., essendo verificata la coscienza e volontà di detenere immagini pornografiche riproducenti un soggetto del quale conosceva la minore di età. L'imputato risponde altresì del delitto di cui all'art. 600 ter comma 4 c.p. per aver, successivamente alla ripresa, divulgato i video girati. Infatti, il valido consenso che la persona minorenni, nel rispetto della propria sfera di autonomia sessuale, può esprimere agli atti sessuali con persona maggiorenne o minorenni ai sensi dell'art. 609-quater c.p. si estende alle relative riprese, sicché è da escludere, in tale ipotesi, il reato di produzione di materiale pornografico, sempre che le immagini o i video realizzati siano frutto di una libera scelta e siano destinati all'uso esclusivo dei partecipi all'atto. Il consenso della minore alla circolazione, invece, non rileva in alcun modo ai fini dell'integrazione del delitto di cui al comma 4 dell'art. 600-quater c.p. in quanto proveniente da un soggetto che presuntivamente non ha ancora raggiunto un livello di maturità tale da consentirgli una valutazione consapevole circa le ricadute negative della mercificazione del proprio corpo attraverso la divulgazione delle immagini erotiche.

4

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 21 GENNAIO 2025 N. 28

In tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza, salva la possibilità, per il condannato, di allegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la detta nomina, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da consapevole disinteresse per la vicenda processuale. Nel caso di specie, ove l'istante aveva ritualmente nominato un difensore di fiducia, presso cui aveva eletto domicilio e presso cui ritualmente erano state eseguite le notifiche, deve presumersi che il condannato avesse avuto conoscenza del processo e dell'udienza per il dibattimento essendo suo onere dare prova - o almeno plausibile rappresentazione - dell'interruzione dei rapporti con il proprio difensore di fiducia o dell'accadimento di circostanze particolari atte a dare giustificazione della sua mancata conoscenza del decreto di rinvio a giudizio.

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

5

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 10 NOVEMBRE 2023 N. 930

Le circostanze ex art. 62-bis c.p. hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicchè il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo. Ai fini della concessione o del diniego delle predette circostanze il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso. Nel caso di specie, nel quale un dirigente medico di primo livello, imputato del delitto di violenza sessuale nei confronti di due specializzande, verso le quali, dopo aver tentato in più occasioni vari approcci - sempre respinti - durante i turni di notte, aveva allungato le mani, in un caso, toccando una coscia e la schiena al di sotto la maglietta di una ragazza e, nell'altro, provando a toccare il seno dell'altra, senza riuscirci per la pronta reazione della stessa, la Corte di Appello esclude l'applicazione delle attenuanti generiche, rinvenendo elementi di segno negativo e a nulla rilevando, a tal fine, la pregressa incensuratezza dell'imputato.